

L'ABUSO DI CREDULITA' TRA CODICI E GIURISPRUDENZA NEL REGNO  
D'ITALIA

Francescapia Attanasio  
Università degli Studi di Foggia  
francescapia.attanasio@gmail.com

**Sommario:** 1. Alla ricerca di un punto di equilibrio tra libertà individuale e ordine pubblico nel XIX secolo. – 2. L'espansione del codice Rocco: una figura duttile della fattispecie criminosa.

«L'uomo nasce colla tendenza ad esser felice, ed è stato ormai dimostrato ed ammesso che lo stato sociale è l'unico nel quale egli può trovare la sua felicità. Ma questo stato di Società avrebbe egli potuto sussistere dove le azioni dell'uomo si fossero mantenute del tutto libere come nello stato di naturale indipendenza?»<sup>1</sup>.

1. *Alla ricerca di un punto di equilibrio tra libertà individuale e ordine pubblico nel XIX secolo.*

La fattispecie di *abuso della credulità popolare* implicava un rinvio al binomio sicurezza-libertà nella misura in cui la frequenza di pratiche comunemente accettate e pressoché innocue interferiva con la tutela della buona fede collettiva. Per intuibili ragioni socio-antropologiche, l'esigenza di bilanciamento era particolarmente avvertita in una società quale quella italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento. Ne è riprova la circostanza che il legislatore italiano, riscontrando una minore pervasività del fenomeno o comunque un diminuito allarme sociale, ha ritenuto di depenalizzare la figura di contravvenzione (art. 661 c.p. del 1930) mediante il d. lgs. n. 8 del 2016.

---

<sup>1</sup> Fiani, 1853, p. 7.

Retaggio del modello ottocentesco di Stato di polizia<sup>2</sup>, le contravvenzioni in materia di ordine pubblico si presentavano ai redattori del futuro codice Rocco come disposizioni limitative dell'attività dei singoli attraverso la proibizione totale di determinati comportamenti oppure mediante la relativa subordinazione ad un'autorizzazione dell'autorità<sup>3</sup>. Tra queste ultime figurava la *ciurmeria e illecita mendicanza*, contenuta per la prima volta nel Regolamento di Polizia punitiva del Granducato di Toscana del 1853: la punizione colpiva chiunque avesse cercato di ingannare con qualsivoglia artificio la credulità popolare, purché il comportamento non sconfinasse nel reato di truffa. Il Regolamento, ispirato al previgente *corpus* provvisorio del 1849, stabiliva una stretta commistione tra l'abuso della credulità del volgo e il vagabondaggio: di frequente, infatti, accadeva che i *ciurmatori* fossero identificati con vagabondi che, incapaci di adoperarsi in occupazioni oneste, sbarcavano il lunario ingannando il popolo con le loro imposture<sup>4</sup>.

Questa parola generica, che rappresenta ogni maniera di fraude, equivale a macchinazione, collusione, simulazione, dissimulazione, callidità insomma, o qualunque artificio atto a dare al falso l'apparenza del vero, al vero l'apparenza del falso, onde ingannare, circonvenire, illudere altrui: un tal modo racchiude i caratteri più raffinati del dolo, di quel dolo cui i giureconsulti Romani davano l'epiteto di *malo*. E' chiaro perciò, che la impostura essenzialmente racchiude due distinti delitti che si riuniscono in uno, cioè la falsità, ed il furto. La falsità consiste nei mezzi usati dall'agente per ingannare; il furto è lo scopo che l'agente medesimo si propone<sup>5</sup>.

Movendo da questa puntuale definizione, il criminalista Giuseppe Puccioni<sup>6</sup>, all'interno della trattazione sulla teoria generale del delitto di frode, ravvisava nell'*impostura* un comportamento mosso dal dolo specifico dell'agente di ingannare la vittima del reato al fine di ottenere un vantaggio personale. La fattispecie delineata, pur riferendosi ad una condotta generica e non prettamente legata all'abuso di credulità, esplicava chiaramente le

<sup>2</sup> Sbriccoli, 2009, pp. 387-390. Alessi, 1992, pp. 3-13. Pifferi, 2007, pp. 774-775.

<sup>3</sup> Rocco, 1929, p. 478. Longhi, 1911, pp. 229-237.

<sup>4</sup> Da Passano, 2004, p. 58.

<sup>5</sup> Puccioni, 1858, p. 188.

<sup>6</sup> Colao, 2013, pp. 1632-1633.

peculiarità dell'elemento soggettivo e le modalità di compimento dell'azione.

Quanto alla ciurmeria, trattandosi di un illecito con funzioni di tutela dell'ordine pubblico, l'art. 41 del Regolamento toscano stabiliva che si applicasse la pena detentiva (graduata nella cornice edittale da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi) anche a chi avesse, col proprio comportamento, realizzato una frode di lieve entità. Risultavano, pertanto, labili i confini con la truffa, segnati dal mero riferimento alla quantificazione del danno cagionato e del relativo ingiusto vantaggio prodotto.

Analoga contiguità si rinveniva nell'art. 436 del codice sardo del 1859: la lettera della norma faceva infatti riferimento all'individuazione delle figure di vagabondi enucleando un dettagliato elenco il cui numero 3) designava come vagabondi «coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità». La rubrica dell'articolo in questione veniva ricompresa nel titolo dedicato ai reati contro la pubblica tranquillità, categoria che godeva di speciale rilevanza nel codice sardo in quanto idonea ad anticipare la prevenzione rispetto al pericolo di reati futuri, generando lo stretto binomio tra tranquillità dei consociati e sicurezza pubblica<sup>7</sup>. I succitati codici rivestivano una posizione di spicco nel panorama giuridico italiano ottocentesco trattandosi dei due corpi normativi che rimasero in vigore anche dopo l'unità d'Italia sino all'entrata in vigore del codice Zanardelli. In realtà anche il *code pénal* del 1808 forniva alcune chiavi per la disciplina dell'abuso della credulità, seppur ricompresi nel diverso *genus* del reato di scrocco: l'articolato napoleonico, che avrebbe avuto anche in Italia una notevole influenza diretta e 'mediata', assimilava all'art. 405 la contravvenzione di cui trattasi ad un crimine contro il patrimonio, senza dunque appuntare una specifica attenzione alle condotte di magicanti e fattucchieri non autorizzati<sup>8</sup>. Sotto questo profilo, un'interessante integrazione della figura criminosa delineata dai codificatori transalpini si registrò nel napoletano *Codice per lo Regno* (o, più esattamente, la parte seconda, ossia le *Leggi penali*): questo testo, integrando la previsione del *code pénal* nonché quella presente nella relativa traduzione italiana per il Milanese, annoverava la credulità di speranze

<sup>7</sup> Gargani, 2008, p. 24.

<sup>8</sup> Nypels, 1855, p. 515.

chimeriche e immaginarie tra gli artifici mediante i quali si poteva commettere il reato di frode (o di *scrocco*)<sup>9</sup>. Di simile avviso risultava il codice criminale per gli Stati estensi laddove legava il delitto di frode a raggiri fraudolenti circa la realizzazione di un «avvenimento chimerico».

Altri codici penali preunitari di matrice parimenti napoleonica (come il Codice di Parma, Piacenza e Guastalla) non prevedevano norme specifiche sul punto: per una conferma, basti una rapida scorsa alle norme in tema di frode (artt. 448 e seguenti).

La fattispecie compariva nel codice Zanardelli dilatando di molto il suo significato seppur individuata sotto il titolo delle «contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico»: il giovane Regno d'Italia – ammoniva il legislatore – non avrebbe concesso l'impunità a stregoni, falsi indovini e spacciatori di miracoli che traessero lucro dall'esercizio della ciarlataneria. Il campo di azione della norma risultava essere amplissimo seppur espressivo di marcati riferimenti ai praticanti l'occultismo. Appena modificato era il limite editale della pena indicati dall'art. 459:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare in modo che possa portare pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a 15 giorni, o sino ad un mese in caso di recidiva nello stesso reato.

I precedenti di un simile reato, in realtà, sono da rinvenire in tempi molto antichi: fin dai Romani, le classi dirigenti erano affette da notevoli pregiudizi circa la magia e altre simili superstizioni. Il motivo dell'incriminazione, dunque, derivava dall'odio pauroso per le arti occulte e si estrinsecava nel maturo Ottocento nell'avversione per ogni forma di ciurmeria<sup>10</sup>.

Le finalità di sicurezza e incolumità pubblica venivano entrambe racchiuse nell'identificazione delle fattispecie contro l'ordine pubblico, che il primo codice penale 'italiano' estrometteva nettamente dal precario connubio con la pubblica tranquillità. Nonostante ciò, la funzione della fattispecie restava quella di apprestare una tutela fortemente anticipatoria, nel senso che aspirava a punire il comportamento illecito prima ancora che il danno

<sup>9</sup> Armellini, 1824, p. 226; Nicolini, 1870, p. 525.

<sup>10</sup> Manzini, 1919, p. 254.

venisse cagionato<sup>11</sup>. Tale interesse si estrinsecava nel buon ordine della civile convivenza garantito dallo Stato assicurando l'ambiente contro l'uso di qualsiasi impostura o artificio atti a sfruttare l'ignoranza o la superstizione di una fetta della popolazione<sup>12</sup>.

Il carattere marcatamente preventivo della disposizione faceva intendere una volontà da parte del legislatore di garantire larga applicazione della norma in esame ma, in concreto, ciò non si verificò, anche per opera della magistratura che inquadrò l'abuso della credulità entro confini molto stringenti. Giova ricordare il caso di Giovanni e Giselda Fabrizi, due giovani umbri imputati per i fatti di cui all'art. 459 del codice Zanardelli. La donna, gravemente ammalata, era miracolosamente guarita a seguito di una visione avuta nelle campagne dal fratello Giovanni. Tale apparizione mistica, la cui notizia si era diffusa in paese, aveva portato folle acclamanti davanti alla casa dei Fabrizi, tutti desiderosi di assistere al presunto miracolo in corso. I giudici avevano, quindi, incriminato un comportamento che, a ben guardare, era consistito nella mera divulgazione della notizia d'un presunto prodigio, con conseguente turbativa dell'ordine pubblico. Il pretore aveva emesso una sentenza di condanna a 12 giorni di arresto mentre la Corte d'appello di Perugia aveva dichiarato il non farsi luogo a procedere per inesistenza del reato, avendo gli imputati agito in quanto mossi da fanatismo religioso e non dalla volontà di agire in mala fede. La corte di Cassazione decise che non poteva applicarsi tale contravvenzione agli imputati in quanto questi ultimi avevano agito in buona fede oltre che spinti da interessi differenti rispetto a quelli previsti dalla lettera dell'art. 459. Una condanna sarebbe potuta sussistere solo qualora il fanatismo fosse derivato da una suggestione indotta con la volontà di ottenere risultati favorevoli per l'autore delle pratiche illecite<sup>13</sup>.

Una simile tutela, nell'ottica squisitamente liberale, esigeva tuttavia un bilanciamento tra sicurezza dei consociati e diritto individuale a svolgere le proprie attività sia pure adoperando arti "ciarlatanesche".

Caratteristica della condotta doveva essere l'intenzione di abusare della buona fede della vittima. Dimostrazione, questa, ritenuta particolarmente

<sup>11</sup> Marchetti, 1889, p. 418.0

<sup>12</sup> Manzini, 1919, p. 256.

<sup>13</sup> *Giustizia penale*, 1896, vol. II, col. 741. Cass. Un. 26 giugno 1896, relatore Risi.

complessa da parte della dottrina: era dunque sottinteso che, in mancanza di tale elemento, un utilizzo ‘misurato’ della credulità altrui legittimasse un qualche lucro<sup>14</sup>. Corrispettivamente, anche l’eventuale dimostrazione della buona fede dell’imputato ne avrebbe del tutto escluso l’imputabilità<sup>15</sup>.

Il soggetto attivo poteva essere chiunque, non essendo indicata in alcun modo una specificazione soggettiva dell’illecito.

Oltremodo indeterminato risultava essere il mezzo indicato nel testo della norma al fine di commettere l’illecito: «qualsiasi impostura» faceva probabilmente riferimento a pratiche speciali idonee a trarre in inganno. Sul punto, la nebulosità semantica dell’art. 459 del codice Zanardelli indusse la dottrina ad elaborare svariate ipotesi: risale a Salvatore Ottolenghi – medico legale astigiano, allievo di Lombroso, poi docente all’Università di Siena<sup>16</sup> – l’individuazione di talune azioni tipiche tra cui rilevano le pratiche magiche, gli esorcismi, l’utilizzo di sostanze venefiche con finalità terapeutiche, la distribuzione e la vendita di amuleti<sup>17</sup>. Si riteneva altresì che la menzogna fosse per certo un elemento dell’impostura ma essa non sarebbe stata sufficiente a costituirlo. Questo faceva sì che si concretizzasse l’illecito anche attraverso la diffusione di notizie false capaci di turbare la credulità del volgo con riferimento a fatti di ordine sovranaturale o naturale; era inoltre possibile che la stessa impostura fosse stata originata da un terzo e solamente confermata o accreditata dal presunto ciurmatore<sup>18</sup>. Su tale assunto la dottrina non era concorde: vi è chi riteneva che la semplice menzogna, non ricomprendendo artifici o raggiri, non fosse idonea ad integrare l’impostura prescritta dalla norma<sup>19</sup>.

Ciò che la dottrina riteneva necessario ai fini dell’integrazione della condotta descritta dalla fattispecie era la capacità ingannatoria dell’evento: qualora la simulazione fosse stata nota al pubblico, essa non avrebbe realizzato impostura alcuna<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Ottolenghi, 1900, p. 580.

<sup>15</sup> Guidi, 1899, p. 209.

<sup>16</sup> Schettini, 2013, pp. 94-95.

<sup>17</sup> Ottolenghi, 1900, p. 583.

<sup>18</sup> Manzini, 1948, p. 169.

<sup>19</sup> Saltelli, Romano - Di Falco, 1931, p. 1168.

<sup>20</sup> Manzini, 1948, p. 169.

Era altresì contemplata dalla norma zanardelliana l'ipotesi in cui l'azione ciarlatanesca non avesse arrecato danno alcuno a soggetti ben determinati ma fosse per lo meno idonea a turbare l'ordine pubblico a causa della potente efficacia di suggestione delle folle: accadeva sovente, infatti, che si realizzassero riunioni ed incontri vòlti esclusivamente all'offesa dell'altrui credulità e che talvolta sfociavano in scontri e ribellioni. Era evidente, nella costruzione della fattispecie contravvenzionale, la suggestione esercitata dagli studi che, a cavallo tra Otto e Novecento, andavano analizzando gli effetti criminogeni della 'folla' e degli aggregati sociali<sup>21</sup>. La suggestione individuale veniva identificata nell'influenza che esercita un'energia superiore sopra un'energia inferiore; la suggestione collettiva era invece nota fin dai tempi più remoti e prevede, dal punto di vista sanzionatorio, un trattamento eccezionale<sup>22</sup>.

Il turbamento dell'ordine pubblico veniva dunque ad individuare una condizione obiettiva di punibilità giacché per la punibilità dell'evento era richiesta la verifica di un pericolo indipendentemente dalla volontà dell'agente. A tal fine era sufficiente che il fatto fosse suscettivo di alterare pericolosamente o dannosamente le condizioni di naturale convivenza di un dato luogo<sup>23</sup>.

Proprio in quest'ottica la norma prevedeva che l'illecito si consumasse in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Ne consegue che il legislatore non aveva l'intenzione di sanzionare l'esercizio privato dell'abuso. Una simile disposizione risulta del tutto innovativa rispetto alla legislazione precedente in materia: fu il codice Zanardelli a discostarsi in questa previsione sia dal Regolamento toscano di Polizia che dalla codificazione penale francese, la quale prevedeva la confisca obbligatoria dei falsi pesi e delle false misure oltre che di tutta la strumentazione utilizzata dagli indovini per praticare la propria arte anche qualora questa fosse stata da questi celata<sup>24</sup>.

A conferma di una prospettiva schiettamente liberale, la massima applicazione della norma avrebbe dovuto dunque realizzarsi durante riunioni pubbliche nelle piazze, nelle fiere e nelle sagre ove però generalmente

---

<sup>21</sup> Tarde, 1901, p. 5.

<sup>22</sup> Manzini, 1908, pp. 493-495.

<sup>23</sup> Manzini, 1948, p. 178.

<sup>24</sup> Locré, 1843, p. 478.

questi mestieranti operavano indisturbati in quanto autorizzati a svolgere le funzioni di giocolieri o intrattenitori delle folle. Rientravano per certo nella categoria dei luoghi aperti al pubblico anche i gabinetti delle sonnambule e le società magnetiche in quanto l'accesso ai suddetti siti era consentito non solo ai soci ma altresì ai normali spettatori<sup>25</sup>.

Ai fini dell'imputabilità, come per ogni contravvenzione era richiesta la volontarietà del fatto in sé. Quanto all'elemento soggettivo, però, era richiesto un dolo specifico finalizzato a compiere un'azione fraudolenta. Per valutare una simile condizione, risultava utile al magistrato accertare le condizioni intellettuali, la mentalità e lo stato sociale dell'autore<sup>26</sup>.

La contravvenzione, inoltre, poteva concorrere materialmente con un altro reato più grave purché l'esposizione a pericolo o la lesione dell'ordine pubblico non fosse elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'illecito più grave<sup>27</sup>.

L'individuazione del *discrimen* tra la contravvenzione di cui trattasi e il ben più grave reato di truffa veniva lasciata alla giurisprudenza. Affermava in proposito il Guidi che la valutazione del magistrato sarebbe dovuta intervenire caso per caso tenendo conto peculiarmente «all'ambiente in cui si svolsero, alla coltura, agli usi, alla contingenza speciale del paese e delle persone che ne subirono l'influenza»<sup>28</sup>. Elemento fondamentale veniva individuato dalla dottrina nell'idoneità dell'azione ad arrecare pregiudizio altrui: spesso, infatti, anche la banale consultazione di presunte streghe o indovine avrebbe potuto arrecare danni psichici ed economici di una certa gravità. Anche questo requisito contribuiva ad assottigliare il confine tra reato e contravvenzione, dal momento che non sempre sussisteva una proporzione diretta tra gravità dell'azione e danno cagionato. Proprio a tal proposito la dottrina raccomandava ai giudici di valutare il 'pericolo mediato' procurato dall'azione di abuso in sé per il tramite di suggestioni criminali che all'apparenza potevano risultare poco rilevanti: sotto tale profilo, si riteneva che, con riferimento all'abuso di credulità, l'offesa al patrimonio delle vittime non dovesse necessariamente realizzarsi, «bastando, come

---

<sup>25</sup> De la Tourette, 1888, p. 445.

<sup>26</sup> Manzini, 1948, p. 181.

<sup>27</sup> Manzini, 1919, p. 268.

<sup>28</sup> Guidi, 1899, p. 220.



conseguenza del malo agire di costui, che la sua azione fosse diretta a tur-lupinare qualche ingenuo»<sup>29</sup>.

Se l'impostura veniva portata a condizioni estreme, oppure se gli artifici adoperati erano tali da essere ricompresi in quelli delle manovre fraudolente, si rientrava a pieno titolo nella delinquenza comune e dunque nel reato di truffa di cui all'art. 413. Sotto tale profilo non mancò chi ipotizzava una distinzione basata sul tentativo e sul fatto compiuto: l'Ottolenghi affermava che, nel caso dell'abuso di credulità, gli artifici e i raggiri avevano solamente attentato al bene giuridico protetto, mentre nel caso della truffa la volontà lesiva aveva consumato il suo intento<sup>30</sup>.

Una simile impostazione non teneva, però, conto della tesi che, differenziando nettamente i beni rispettivamente protetti dai due illeciti, faceva notare come l'art. 459 si proponesse di tutelare l'ordine pubblico, mentre la truffa salvaguardasse l'interesse patrimoniale. Da una prospettiva ancora diversa, il Carrara aveva spostato il *discrimen* basandolo sull'elemento soggettivo: nel caso in cui il presunto stregone, indovino o magnetizzatore fosse a sua volta «illuso» della sua stessa arte, non gli si sarebbe potuta comminare alcuna pena per il reato di truffa ma il suo comportamento sarebbe ricaduto in altri tipi di illeciti come quello dell'esercizio abusivo della medicina<sup>31</sup>. Né – proseguiva il Maestro lucchese – poteva lamentarsi un abuso da parte del soggetto che, rivoltosi a un'indovina per rinvenire un tesoro perduto, dopo averle versato la somma pattuita e non aver ritrovato alcunché, invocava la tutela criminale della propria credulità: seppur si trattasse di indubbi tentativi fraudolenti, l'intento del truffato era a tal punto criminoso da non richiedere alcuna tutela<sup>32</sup>. Nonostante ciò, sussistono diverse testimonianze giudiziarie contrastanti sull'argomento: la Cassazione di Torino nel 1876 in un caso simile ammise l'esistenza della truffa<sup>33</sup> mentre dieci anni dopo la Corte d'appello di Trani<sup>34</sup> escludeva qualsiasi tipo di illecito avuto riguardo sia alla truffa che all'abuso di credulità.

---

<sup>29</sup> Guidi, 1899, p. 212.

<sup>30</sup> Ottolenghi, 1900, p. 587.

<sup>31</sup> Carrara, 1875, pp. 541-542.

<sup>32</sup> Carrara, 1875, p. 551.

<sup>33</sup> Rivista penale, vol. VII, p. 142.

<sup>34</sup> Rivista penale, vol. XXIV, p. 443.

Non mancarono studiosi i quali, forse anche per affrancarsi dalle accennate difficoltà dogmatiche, consigliavano di privilegiare le misure di polizia, rafforzando i controlli delle forze dell'ordine al fine di contrastare l'esercizio delle ciurmerie e di denunciare prontamente i trasgressori alla magistratura<sup>35</sup>.

Non era soltanto il reato di truffa ad avere strettissimi rapporti con l'abuso della credulità popolare: in moltissimi casi la suggestione ingenerata da ciarlatani poteva sfociare nella commissione di illeciti gravissimi come l'omicidio, le lesioni colpose, la violazione di domicilio, la diffamazione e la strage.

Trattandosi, infatti, di una norma dai confini frastagliati, fu compito della giurisprudenza determinarne di volta in volta il campo d'applicazione. Al lettore odierno non sfugge che la contravvenzione qui in esame, raramente oggetto di specifica applicazione giudiziaria, figurasse spesso come elemento di altri processi originati da più gravi reati. È il caso, ad esempio, di un processo per uxoricidio del 1895 dove alla sbarra degli imputati venne condotto Giuseppe Vespasiano, giardiniere di Casoria, incriminato per aver ucciso la moglie anziana dopo aver trafugato i suoi averi. I riscontri oggettivi lasciavano presumere un avvelenamento (vomito, diarrea, ingrossamento della lingua, alito fetido, ulcerazioni alla bocca e gravi dolori al ventre): circostanza confermata dall'autopsia. La camera di consiglio non si limitò però ad indagare il marito ma pose sotto la propria attenzione anche una certa Agata Croc, amante del Vespasiano, e Maria Maddaloni, nota fattucchiera del paese. L'incriminazione a carico di quest'ultima derivava dall'informazione resa da un testimone durante il processo: questi affermava di aver assistito, pochi giorni prima dell'omicidio, alla consegna di circa 7 lire da parte della Croc in favore della Maddaloni, prezzo ritenuto congruo per la compravendita del filtro mortale. Ma v'è di più: riteneva la corte che la Maddaloni avesse estorto altro denaro alla Croc anche dopo la morte della vittima al fine di occultare le responsabilità innanzi al tribunale<sup>36</sup>. L'accusa formulata dalla Corte nei riguardi della Maddaloni attesta come il coinvolgimento di tali mestieranti in reati gravissimi quale l'uxoricidio s'inscriveva entro più elaborati disegni criminosi e meritasse pertanto condanne pesan-

<sup>35</sup> Ottolenghi, 1900, p. 587. Guidi, 1899, p. 215.

<sup>36</sup> De Blasio, 1900, pp. 112-123.

ti non in sé, quanto per la complessiva strategia di cui si facevano strumento. Anche in quest'ottica la giustizia penale ipotizzava di dover arginare la ciarlataneria a protezione della collettività.

L'intreccio con delitti di maggiore portata presentava, inevitabilmente, anche un rovescio della medaglia. Poteva, infatti, verificarsi che la fattispecie più grave 'assorbisse' l'abuso, facendolo scomparire in sede di accertamento o di giudizio. Caterina S., 44enne di Monaco, che aveva ucciso il marito su istigazione di una donna praticante arti indovine e già nota agli ambienti giudiziari per venti pregresse condanne per truffa, furto, immoralità e lenocinio si trovò assolta dall'abuso dell'altrui credulità proprio grazie al fatto che la corte d'assise aveva prevalentemente concentrato l'attenzione sulla ben più scottante imputazione di istigazione all'omicidio<sup>37</sup>.

Ancora nel 1890 a Frattaminore, nei pressi di Napoli, una donna ottusa e dalle scarse qualità estetiche, tale Ortensia M., sapendo di essere stata tradita dal marito, aveva preso accordi con un fattucchiere del paese per propinare al consorte un filtro d'amore. Somministratogli l'intruglio sotto forma di bevanda, dopo pochi giorni, il malcapitato moriva e nei suoi resti venivano rinvenute massicce dosi di arsenico<sup>38</sup>. La moglie, al termine del processo durato nove anni, venne condannata per omicidio e i fattucchieri per concorso nel medesimo reato senza alcuna contestazione di illeciti inerenti all'esercizio di pratiche occulte<sup>39</sup>.

Un ulteriore risvolto si verificava allorché l'etichetta di *medium* e ciarlantano suonasse come comportamento diffamatorio. È il caso di Fischer, insegnante presso un istituto tecnico resosi colpevole della diffamazione nei confronti di Hansen, un noto magnetizzatore ed ipnotizzatore del posto. Il fatto finì innanzi al tribunale di Verona dove venne decretata l'innocenza del presunto diffamatore a seguito di un accertamento circa la realtà delle azioni ipnotiche abitualmente poste in essere dall'Hansen<sup>40</sup>.

Rilevante fu altresì il caso del giovane medico N.P., giudicato dalla Corte d'assise di Lucera e condannato per una nutrita serie di reati commessi attraverso l'uso dell'ipnosi: il medico, secondo quanto accertato dall'istrut-

<sup>37</sup> Ottolenghi, 1900, p. 541. *I Tribunali*, 8 ottobre 1899.

<sup>38</sup> De Blasio, 1900, p. 134.

<sup>39</sup> *Tribuna giudiziaria*, n. 46, 12 novembre 1899.

<sup>40</sup> Ladame, 1887, p. 300.

toria, aveva ipnotizzato una donna, M.V. Di L., malata di isterismo, al fine di usurpare il di lei patrimonio. In un altro caso, dibattuto innanzi alla corte di Capitanata, lo stesso medico veniva incriminato per aver abusato carnalmente di A.D.E., donna dalla salute cagionevole ed affetta da ritardi cognitivi: la violenza, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata favorita da «pratiche magnetiche»<sup>41</sup>, sintagma con il quale s'intendeva alludere ai «passi», «toccamenti» e «proiezioni del fluido magnetico» adoperati al fine di attuare ipnosi e indurre stati di sonnambulismo<sup>42</sup>.

Questa sequenza giudiziaria mostra come l'ipnosi e la suggestione costituissero allora, nell'Italia prettamente rurale di fine Ottocento, duttili strumenti orientabili al fine di commettere ben gravi reati.

Proprio l'elevato allarme suscitato da reati commessi per mezzo di imposture ciarlatanesche spingeva parte della dottrina a ritenere che le pene previste dall'art. 459 del codice Zanardelli, a dispetto della preoccupazione 'liberale' di rispettare un'intangibile sfera dell'agire individuale, si rivelassero del tutto insufficienti a tutelare la sicurezza della compagine sociale. Un esempio lampante in questo senso fu quello del matricidio di Noto, compiuto da un tale Francesco al fine di vendicare il malocchio gettato dalla genitrice sulla sorella minore Grazia che da sana era diventata folle e furibonda: compiuto il delitto, l'omicida si era recato presso la caserma dei carabinieri a confessare il misfatto, adducendo come movente la convinzione della stregoneria gettata dalla madre sulla sorella<sup>43</sup>. Chiare risultavano, in questo processo, le cause di suggestione alla base dell'*eventus criminis*, ma restava fatalmente inappagata la punizione della presunta 'responsabile'.

Dalle pratiche del ciarlatano potevano scaturire anche effetti colposi, quali lesioni personali e accadimenti funesti. Ebbene, in simili situazioni accadeva di frequente che tale reato venisse accostato a quello commesso per imprudenza dal medico nell'esercizio delle proprie funzioni. La dottrina era pressoché univoca nel ritenere una maggior gravità delle lesioni colpose riferibili ai ciarlatani poiché la partecipazione dell'agente all'evento dannoso non era casuale: egli vi aveva contribuito per una sorta di *habitus* a commettere simili reati. Auspicabile risultava, dunque, l'applicazione del

<sup>41</sup> Masucci, 1897, p. 31.

<sup>42</sup> Le Baron du Potet, 1856, p. 314.

<sup>43</sup> Mandalari, 1899, *Il matricida di Noto (Psicosi a tre)*, in *Scuola positiva*, p. 634.

massimo della pena da parte del giudice in casi siffatti stante la maggiore pericolosità del delinquente<sup>44</sup>.

2. *L'espansione del codice Rocco: una figura duttile della fattispecie criminosa.*

Nella disciplina della fattispecie qui in esame, il codice del 1930 conservò un approccio marcatamente anticipatorio nella protezione dei soggetti più deboli – etichettati come ‘popolino’ dai lavori preparatori<sup>45</sup> – ma nel contempo si propose di salvaguardare il diritto a praticare arti magiche in buona fede senza arrecare danni a terzi. In tale contesto, il guardasigilli Rocco si premurava di specificare in maniera più precisa il concetto di pubblicità ampliandolo notevolmente rispetto alla norma previgente: il codice del Trenta avrebbe ricompreso nell’alveo dei comportamenti pubblici anche l’utilizzo del mezzo della stampa e di ogni altra forma di divulgazione<sup>46</sup>. Evidentemente, nell’impiego – dal regime fascista massicciamente sperimentato – di canali d’informazione di largo impatto appariva crescente il rischio che la ciarlataneria assumesse dimensioni pubbliche ancor meno controllabili. Altra novità della codificazione fascista consisteva nella previsione del ciarlatanismo come impostura *sui generis* ed in quanto tale richiamata nel testo unico sulla pubblica sicurezza dove l’art. 122 in combinato disposto con il 121 prevedeva che non potesse essere esercitato il mestiere di ambulante o di saltimbanco, cantante o altro analogo in assenza di una previa iscrizione presso un apposito registro gestito dall’autorità di pubblica sicurezza. Qualsiasi mestiere rientrante fra quelli soggetti ad iscrizione non doveva però ricadere nel ciarlatanismo, espressamente vietato. Ciò si traduceva nella possibilità di addebitare la condotta ex art. 661 a tutti coloro i quali svolgessero la professione di ciarlatano a prescindere dal turbamento dell’ordine pubblico nel caso di specie che, invece, doveva essere accertato nei casi di azione isolata per i non «ciarlatani»<sup>47</sup>. Tale mestiere veniva identificato con lo svolgimento di qualunque attività diretta a

<sup>44</sup> Ottolenghi, 1900, p. 602.

<sup>45</sup> *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul progetto di codice penale del 1887*, n. CCLVI.

<sup>46</sup> Rocco, 1929, p. 494.

<sup>47</sup> Saltelli, Romano - Di Falco, 1931, p. 1169.

speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio come nelle mansioni abitualmente svolte da indovini, interpreti di sogni, cartomanti, esercenti giuochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, millantatori di ricette o cure con effetti miracolosi (art. 274 del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza).

La finalità dell'agente doveva senz'altro incarnare la volontà di abusare del prossimo ma non rilevavano i motivi alla base dell'abuso così come del tutto irrilevante risultava lo scopo lucrativo dell'azione o la sua totale gratuità<sup>48</sup>.

La contravvenzione, così come configurata nel nuovo *corpus* normativo, intendeva tutelare la credulità laddove quest'ultima veniva considerata sempre più come fenomeno irrazionale oltre che caratterizzante una percentuale di popolazione meno intellettualmente progredita. Proprio questa considerazione aveva determinato la scelta di ricomprendere l'illecito nel titolo delle contravvenzioni relative alla fede pubblica, considerata quest'ultima come condizione psichica fisiologica per l'intera popolazione<sup>49</sup>. In un primo momento il progetto aveva previsto l'abuso della credulità nel titolo delle contravvenzioni contro la fede pubblica, ma tale impostazione fu ben presto superata<sup>50</sup>.

Rispetto al codice zanardelliano, la norma di cui all'art. 661 c.p. 1930 abbandonava la condizione di punibilità in virtù della quale il fatto dovesse verificarsi in un luogo pubblico o aperto al pubblico al fine di connotare il carattere della pubblicità in senso più ampio: l'evento illecito poteva verificarsi sia in luogo pubblico che aperto al pubblico purché alla presenza di più persone così come durante riunioni non private o, ancora, attraverso la stampa e ogni altro mezzo di propaganda<sup>51</sup>. Qualora la condizione della pubblicità non si fosse verificata, il fatto poteva essere punito a norma dell'art. 17 della legge di pubblica sicurezza del 1931 che trattava dell'esercizio di mestieri proibiti quale quello di indovino o ciarlatano.

Nella formulazione dei codificatori del Trenta, tuttora vigente, la contravvenzione in esame ha col tempo assunto i significati più disparati fino a

<sup>48</sup> Saltelli, Romano - Di Falco, 1931, p. 1169.

<sup>49</sup> Manzini, 1948, p. 168.

<sup>50</sup> *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, II, p. 488.

<sup>51</sup> Manzini, 1948, p. 176.

ritenersi applicabile anche a forme più moderne di abuso della credulità come quelle che si manifestano in settori quali la politica, le trasmissioni televisive, la contrattazione di massa, gli annunci pubblicitari laddove venga coinvolto un nutrito gruppo di persone e il *discrimen* tra realtà e finzione risulti di complessa identificazione per chiunque non disponga degli strumenti idonei<sup>52</sup>.

La *ratio* della norma continua dunque a prevedere un accorto bilanciamento di diritti contrastanti, quale quello di coniugare la sicurezza collettiva con i necessari spazi di libertà individuale.

Volendo, dunque, tentare un bilancio superficiale del temperamento tra libertà e sicurezza nell'alveo della contravvenzione di polizia di abuso della credulità popolare, emerge una situazione estremamente variegata in cui si può ritenere formalmente prevalente il principio della sicurezza senza però incontrare una corrispondenza in concreto: stante lo scarsissimo numero di condanne per l'illecito in esame oltre che la recente depenalizzazione, si evidenzia una determinante prevalenza della libertà concreta dei consociati a cui corrisponde un netto ridimensionamento della contrapposta sicurezza sociale.

## BIBLIOGRAFIA

Alessi G., 1992, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803*, Napoli, Jovene.

Armellini N., 1824, *Dizionario di giurisprudenza per uso del Regno delle Due Sicilie*, tomo III, Napoli, nella tipografia della società filomatica.

Basile F., 2011, *Commento all'art. 661*, in Dolcini - Marinucci (ed.), *Codice penale commentato*, vol. III, III ed., Milano, IPSOA, pagg. 6705- 6709.

Carrara F., 1875, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa dal professore Francesco Carrara [...]. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie con aggiunta di note per uso della pratica forense*, vol. IV, Lucca, Tipografia Giusti.

---

<sup>52</sup> Basile, 2011, p. 6705.

Colao F., 2013, *Puccioni, Giuseppe*, in Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletti M. N. (ed.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, pp. 1632-1633.

Da Passano M., 2004, *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in "Acta Histriae", 12, 1, pp. 51-92.

De Blasio A., 1900, *Inciarmatori, maghi e streghe di Benevento*, Napoli, Arnaldo Forni.

De la Tourette G.G., 1888, *L'ipnotismo e gli stati analoghi sotto l'aspetto medico-legale*, Milano, Vallardi.

Fiani B., 1853, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico*, Firenze, Tipografia Nazionale Italiana.

Gargani A., 2008, *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo I, Reati di comune pericolo mediante violenza*, Milano, Giuffrè.

Guidi G., 1899, *Abuso dell'altrui credulità*, in "Supplemento alla Rivista Penale", vol. VII, fasc. VI, pp. 209 ss.

Ladame P.L., 1887, *L'hypnotisme et la médecine légale*, in *Archives d'Anthropologie criminelle*, Lyon.

Le Baron du Potet M., 1856, *Traité complet de magnétisme animal, troisième édition*, Paris, Germer Baillière, libraire-éditeur.

Locré J.G., 1843, *Legislazione civile, commerciale e criminale, ossia commentario e compimento dei codici francesi, [...]*, Napoli, per cura di Giuseppe Cioffi.

Longhi S., 1911, *Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale*, Milano, Società Editrice Librai.

Mandalari L., 1899, *Il matricida di Noto (Psicosi a tre)*, in *Scuola positiva*, IX, n. 10, pp. 634-640.

Manzini V., 1908, *Trattato di diritto penale italiano, volume I*, Milano, Torino, Roma, Fratelli Bocca editori.

Manzini V., 1919, *Trattato di diritto penale italiano, volume IX (ultimo)*, Milano, Torino, Roma, Fratelli Bocca Editori.

Manzini V., 1948, *Trattato di diritto penale italiano, volume decimo, Delle contravvenzioni in specie*, Torino, Unione Tipografico – Editrice Torinese, già Ditta Pomba.

Marchetti V., 1889, *Teoria generale delle contravvenzioni* in "Completo trattato di diritto penale", vol. II, parte III, Milano, Vallardi.

Masucci D.G., 1897, *L'ipnotismo adoperato come mezzo di scrocco*, Lucera.



Nicolini N., 1870, *Le quistioni di diritto [...] col confronto della legislazione vigente nel Regno e della odierna giureprudenza. Preceduta dalle notizie su la vita e su le opere dell'Autore*, Napoli, presso Nicola Jovene, librajo-editore, Strada Trinità Maggiore, 39.

Nypels J. S. G., 1855, *Teorica del codice penale [...]*, Napoli, dallo stabilimento dell'antologia legale di Domenico Capasso, Strada San Sebastiano n° 51, nel cortile de' RR. PP. Gesuiti, 1° piano.

Ottolenghi S., 1900, *La suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla pratica legale e medico-forense*, Torino, Fratelli Bocca editori.

Pifferi M., 2007, *Difendere i confini, superare le frontiere. Le 'zone grigie' della legalità penale tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, tomo I, Milano, Giuffrè, pp. 743-779.

Puccioni G., 1858, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza. Volume Quinto (Art. 374-456)*, Pistoia, Tipografia Cino.

*Progetto del Codice penale del Regno d'Italia: presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti (Mancini) con la relazione ministeriale, I*, 1877, Roma, Stamperia Reale.

*Progetto del Codice penale del Regno d'Italia: presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti (Mancini) con la relazione ministeriale, II*, 1877, Roma, Stamperia Reale.

Rocco A., 1929, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, volume V. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, parte II<sup>a</sup>, relazione sui libri II e III del progetto*, Roma, Tipografia delle Mantellate.

Saltelli C., Romano - Di Falco E., 1931, *Commento teorico – pratico del nuovo codice penale con prefazione del Guardasigilli Alfredo Rocco*, vol. II, parte II (art. 499-734), Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese.

Sbriccoli M., 2009, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972 – 2007)*, Milano, Giuffrè.

Schettini L., 2013, *Ottolenghi Salvatore*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXXIX, Roma, Enciclopedia Italiana, pp. 94-95.

Tarde G., 1901, *L'opinion et la foule*, Paris, F. Alcan.